



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 2, riunita in udienza il 07/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MORLINI GIANLUIGI, Presidente e Relatore

BOTTI ANTONIO, Giudice

FAZIO ANTONINO, Giudice

in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 246/2024 depositato il 18/12/2024

proposto da

M. Srl -

Difeso da

*

Rappresentato da *

Rappresentante difeso da

*

ed elettivamente domiciliato presso *

contro

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Piacenza

elettivamente domiciliato presso dogane.piacenza@pec.adm.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO n. 23164 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2025 depositato il 07/04/2025

FATTO

Promuovendo la presente controversia, M. s.r.l. (di seguito, per brevità, MM) riferisce che, quale consumatore finale, ha sempre corrisposto al fornitore HPE Holding Partecipazioni Energetiche s.p.a. (ora in concordato preventivo, e già Axopower s.p.a.), l'addizionale provinciale sull'accise per la fornitura dell'energia elettrica *ex art. 6 D.L. n. 511/1988*, sino alla sua abrogazione nel 2012 e quindi anche con riferimento al periodo 2010-2011; che come è noto, la Corte di cassazione, sulla base di una interpretazione fornita dalla CGUE, ha da anni accolto le doglianze dei contribuenti, disapplicando l'addizionale anche con riferimento al periodo precedente all'espressa abrogazione, in quanto in contrasto con la normativa eurounitaria; che l'ammontare delle somme corrisposte da MM a titolo di addizionale e non dovute nel periodo 1/4/2010-31/12/2011, è pari ad € 27.062,75; che MM ha domandato direttamente all'Erario, e per esso all'Agenzia delle Dogane, la restituzione di tale somma; che l'azione diretta verso l'Erario in luogo dell'azione verso il fornitore, *cd. legittimazione straordinaria*, è per la pacifica giurisprudenza possibile nel caso di eccessiva onerosità dell'azione ordinaria verso il fornitore, e nel caso di specie si giustifica per il fatto che lo stesso fornitore è stato posto in concordato preventivo; che tuttavia, l'Agenzia ha disatteso la richiesta restitutoria, sia ritenendo insussistenti i presupposti per esercitare l'azione diretta, sia ritenendo il credito azionato colpito da prescrizione.

Per tale motivo MM ha chiesto di annullare il diniego di restituzione e di condannare Agenzia delle Dogane a restituire la somma illegittimamente versata e trattenuta.

Costituendosi in giudizio, ha resistito Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sul presupposto della correttezza del proprio operato.

Parte ricorrente ha depositato memoria *ex articolo 32 D.Lgs. n. 546/12992*, ed alla prima udienza la causa è stata discussa in contraddittorio con le parti e decisa con la lettura del dispositivo che segue.

DIRITTO

a) Come esposto in parte narrativa, l'Agenzia non contesta l'astratta debenza delle somme richieste in restituzione, ma eccepisce l'inammissibilità dell'azione diretta e comunque la prescrizione del credito azionato.

Ciò posto, è infondata l'eccezione relativa all'assenza dei presupposti per la *cd. legittimazione straordinaria* integrata dall'azione diretta verso l'Erario.

Sul punto, si osserva che, come noto, per la pacifica giurisprudenza detta azione è ammissibile non solo nel caso in cui la domanda di rimborso nei confronti del fornitore risulti impossibile, ma anche nel caso in cui essa sia eccessivamente gravosa (*ex pluribus*, *cfr. Cass. n. 10730/2021, Cass. n. 10731/2021, Cass. n. 3233/2020, Cass. n. 901/2020, Cass. n. 27099/2019, Cass. n. 29981/2019*); ed alle stesse conclusioni deve giungersi anche sulla base del diritto unionale, che offre conferma in ordine al fatto che qualora il rimborso da parte del fornitore si riveli impossibile o “*eccessivamente*

difficile”, il principio di effettività impone “*che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la domanda direttamente allo stato membro*” (CGUE C/316/22 del 11/4/2024).

Ciò detto, appare al Collegio inequivoco che la sottoposizione del fornitore a procedura di concordato preventivo, per di più con previsione per i creditori chirografari del “*pagamento di una percentuale insignificante*” (cfr. testuale asserzione a pagina 3 del ricorso, non oggetto di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. da parte dell’Agenzia), renda l’azione nei confronti del fornitore particolarmente gravosa in ragione delle particolari condizioni soggettive del fornitore stesso e dall’esito più che incerto della possibilità di un concreto recupero.

b) Parimenti infondata è l’eccezione dell’Agenzia in ordine alla prescrizione del credito.

Sul punto, si osserva che, in base al pacifico orientamento di legittimità, il termine per l’esercizio del rimborso non è quello di decadenza biennale ma quello di prescrizione decennale (Cass. n. 21554/2024, Cass. n. 21749/2024 e Cass. n. 24373/2024), così come riconosciuto anche dalla difesa della stessa convenuta (cfr. pag. 10 controdeduzioni); e tale termine non può che decorrere ex art. 2935 c.c. da quando il diritto può essere fatto valere, e cioè dall’intervenuta abrogazione dell’imposta il 1/1/2012 (Cass. n. 30912/2019, in un caso sovrapponibile al presente).

Consegue quindi che l’interruzione della prescrizione avvenuta il 19/5/2021 (cfr. all. 6 parte ricorrente) è tempestiva.

c) Pertanto e conclusivamente, va accolta la domanda di annullare l’atto impugnato e di condannare Agenzia delle Dogane a restituire a parte ricorrente la somma richiesta.

Sulla cifra capitale, all’evidenza debito di valore, come da domanda e comunque in aderenza ai principi generali, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data di presentazione della richiesta di rimborso all’Agenzia delle Dogane, *id est* 17/9/2024 (cfr. all. 7 parte ricorrente).

Non vi sono motivi per derogare alla regola codificata dall’art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 147/2022, sono quindi poste a carico del soccombente Ufficio convenuto ed a favore del vittorioso contribuente ricorrente, tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi nell’ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa.

P.Q.M.

la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza sez. II

- in accoglimento del ricorso, annulla l’impugnato diniego di rimborso n. 69/23134/2024/1334/RU del 8/11/2024 emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piacenza, e conseguentemente condanna detta Agenzia a pagare a M. s.r.l. € 27.062,75, oltre interessi legali dal 17/9/2024;
- condanna Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piacenza a rifondere a M. s.r.l. le spese di lite del giudizio, che liquida in € 5.800 oltre rimborso forfettario, IVA e cassa previdenza.

Piacenza, 7/4/2025

Il Presidente relatore

Gianluigi Morlini